REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2013 n.79

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l'articolo 57 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 el'articolo 3 della Legge 29 marzo 2013 n. 59;
Visto l'articolo 61 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 25 giugno 2013;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO DI GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI

TITOLO I
ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato intende promuovere e consentire un più ampio utilizzo dello strumento per l'alta formazione all'estero, in applicazione dell'articolo 57 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, e a parziale modifica del comma 1 dell'articolo 25 bis del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n. 156, attraverso l'utilizzo del voucher formativo, con l'obiettivo di fornire uno strumento dinamico ed efficace al sostegno dello sviluppo delle imprese; sostenere i settori strategici per lo sviluppo e l'innovazione; favorire forme di auto impiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'auto imprenditorialità soprattutto diretta ai giovani; sostenere l'accesso alla formazione in un'ottica di elevata specializzazione delle persone; contribuire alla maggiore occupazione.
2. Compatibilmente con gli stanziamenti annuali di bilancio destinati all'alta formazione, si dettano norme dirette a:

a) agevolare formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto d'impresa, sostenendo le possibili iniziative di disoccupati o inoccupati, quale sostegno allo sviluppo dell' "idea";

b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere il lavoro autonomo e la cultura d'impresa;
c) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
d) promuovere la formazione e la professionalità, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi e dei servizi;
e) indirizzare i destinatari verso percorsi formativi di particolare interesse per i fabbisogni professionali del territorio.

Art. 2
(Alta formazione)

1. Per "alta formazione" si intendono i corsi di perfezionamento post laurea, i Master di 1° e 2° livello e i "corsi di specializzazione" per diplomati, della durata non inferiore complessivamente a 120 ore all'anno, finalizzati allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore per la formazione di figure professionali.

Art. 3
(Voucher formativi)

1. I voucher sono buoni formativi, rilasciati quale contributo economico volto al finanziamento:
a) in concorso con l'impresa, di attività formativa certificata, scelta dai soggetti proponenti (impresa) e dai soggetti destinatari (giovani lavoratori dipendenti);
b) di attività formativa certificata, scelta dai soggetti proponenti e destinatari (giovani disoccupati o inoccupati).
2. Attraverso i voucher formativi si intende sperimentare una modalità formativa di elevata specializzazione, attraverso il finanziamento di processi e percorsi formativi all'estero, che consenta:
a) all'impresa di identificare obiettivi di sviluppo e di crescita delle professionalità e delle competenze specifiche del personale,
b) ai giovani disoccupati o inoccupati di identificare obiettivi occupazionali e di crescita professionale.
3. Il voucher è assegnato al destinatario finale (giovani lavoratori dipendenti - giovani disoccupati o inoccupati) sulla base di un progetto.
4. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione valuta la concessione del voucher concedendo un solo voucher per lo stesso proponente. Il proponente è tenuto alla presentazione di un'unica domanda.
5. Se il soggetto proponente è l'impresa, può presentare un'unica domanda per ogni lavoratore. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione può valutare la concessione ad uno stesso lavoratore di più di un voucher, compatibilmente con gli stanziamenti annuali di bilancio, e solo qualora siano state evase tutte le richieste ammissibili.

Art. 4
(Soggetti proponenti)

1. Sono soggetti proponenti - e quindi possono presentare domanda di concorso nel finanziamento nella forma di voucher formativi:
a) tutte le imprese sammarinesi, anche consorziate fino al numero di tre per le piccole imprese, che operano nei settori economici e prioritariamente nelle aree definite annualmente dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione;
b) i giovani disoccupati o inoccupati, il cui stato è riconosciuto dall'ufficio del lavoro, legati ad un progetto d'impresa o di lavoro autonomo.
2. Rientrano nella lettera b) del precedente comma anche coloro che:
a) hanno fatto richiesta di incentivo per lavoro autonomo e auto imprenditorialità ai sensi del Decreto Delegato 28 giugno 2013 n 78, quale sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa sulla base di un piano di fattibilità;

b) si trovano nella condizione di disoccupati o inoccupati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 4 maggio 1977 n. 23 e successive modifiche e integrazioni, anche durante il periodo di percepimento degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti.

Art. 5

(Soggetti destinatari dei voucher formativi)

1. Sono destinatari dei voucher formativi i giovani lavoratori residenti, diplomati o laureati, con età anagrafica non superiore a 35 anni e ai 40 anni per le donne, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente a impresa sammarinese che, in qualità di soggetto proponente, abbia presentato apposita richiesta ai sensi del presente decreto, in relazione a progetti di sviluppo dell'impresa medesima;
b) lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato, appartenente a impresa sammarinese che, in qualità di soggetto proponente, abbia presentato apposita richiesta ai sensi del presente decreto, in relazione a progetti di sviluppo dell'impresa medesima, con preciso impegno dell'azienda all'assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dal termine del corso di alta formazione;
c) disoccupati o inoccupati, il cui progetto individuale sia condiviso con l'impresa. In questo caso l'impresa presenta la richiesta di accesso al voucher formativo impegnandosi all'assunzione a tempo determinato, del soggetto destinatario del voucher formativo, entro 6 mesi dal termine del corso di alta formazione;
d) disoccupati o inoccupati di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, del precedente articolo 4, che in qualità di soggetti proponenti, abbiano presentato apposita richiesta ai sensi del presente decreto delegato.

Art. 6

(*Soggetti erogatori delle attività formative finanziabili*)

1. Sono soggetti erogatori di attività formative finanziabili ai sensi del presente decreto delegato:

a) le Università degli Studi (per master o altro post-laurea);
b) le agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme e sistemi riconosciuti a livello europeo;
c) le istituzioni accademiche o scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche a base professionale e le imprese di consulenza certificate con esperienza consolidata che saranno oggetto di verifica e valutazione da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

2. La Commissione nella valutazione dei criteri delle domande di finanziamento delle attività formative di cui al successivo articolo 15, deve prioritariamente considerare la comprovata assoluta eccellenza dei soggetti erogatori nel loro complesso o in riferimento ai singoli Dipartimenti interessati dai percorsi formativi.

3. I voucher formativi possono essere utilizzati per la frequenza di attività formative erogate esclusivamente dai soggetti appartenenti alle precedenti categorie limitatamente alle attività formative di alta specializzazione e cioè fuori dal corso ordinario degli studi.

Art. 7

(Settori – Aree finanziabili)

1. Per l'anno 2013 il finanziamento dei voucher formativi è ammesso in ogni settore economico ma in via prioritaria le aree finanziabili sono le seguenti:

- Sistemi informatici e gestionali
- Innovazione e proprietà industriale
- Logistica
- Sistemi di programmazione e controllo
- Gestione di nuovi materiali

- Efficienza energetica e sostenibilità ambientale
- Internalizzazione dei servizi bancari e finanziari
- Ingegneria dei processi
- Servizi alla persona
- Studi comparati di diritto internazionale anche per le libere professioni
- Servizi attuariali nelle attività assicurative
- Servizi Finanziari
- Gestione della Innovazione tecnologica e gestionale
- Riciclaggio rifiuti
- Agricoltura

2. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 61 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200, il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione individua annualmente i settori finanziabili per l'alta formazione, che saranno recepiti da apposita deliberazione del Congresso di Stato.

Art. 8

(Costi ammissibili e rimborsabili)

1. Sono riconosciuti e rimborsati i costi documentati di frequenza alle attività formative al lordo di eventuali imposte con le modalità previste dal presente decreto delegato.
2. Le spese di viaggio, vitto alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa non sono rimborsabili qualora il soggetto proponente sia l'impresa.
3. Le spese di viaggio, vitto alloggio documentate, sono rimborsabili, per un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00), e sino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il corso di alta formazione si svolga al di fuori dell'Unione Europea, qualora il soggetto proponente sia il giovane disoccupato o inoccupato il cui reddito del nucleo familiare pro capite, comunque e ovunque prodotto, risulti, al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente, inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00) annui.
4. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione esamina caso per caso le documentate spese di cui al superiore comma, e definisce l'importo del rimborso in relazione al luogo dove si è svolto il corso di alta formazione.

Art. 9

(Finanziamento)

1. Lo Stato concorre a sostenere i costi dell'alta formazione all'estero con l'erogazione di appositi voucher formativi attraverso il "Fondo a sostegno dell'alta formazione all'estero di giovani laureati e diplomati nel settore privato" di cui all'articolo 61 della Legge n. 200/2011.
2. Possono accedere al finanziamento dell'alta formazione le imprese, in favore di giovani lavoratori nei termini previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.
3. Ai sensi del comma precedente, il contributo pubblico è erogato direttamente all'impresa.
4. Possono accedere al finanziamento dell'alta formazione i soggetti disoccupati e inoccupati anche a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 23/1977, nei termini previsti dal comma 1 lettera b) e comma 2, del precedente articolo 4.
5. Ai sensi del comma precedente, il contributo pubblico è erogato direttamente al soggetto proponente.
6. Lo Stato ai sensi dell'articolo 61 della Legge n. 200/2011 concorre alle spese sostenute nella misura massima del 50% per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti ai soggetti di cui al precedente articolo 5.
7. Il contributo erogabile per ciascun voucher, al termine del corso, su richiesta di rimborso presentata dall'azienda a cui è stato assegnato il voucher, è di massimo Euro 15.00,00 (quindicimila/00).
8. Il contributo erogabile per ciascun voucher, al termine del corso, su richiesta di rimborso presentata dei soggetti proponenti di cui al comma 1 lettera b) e comma 2, del precedente articolo 4, a cui è stato assegnato il voucher, è di massimo Euro 10.00,00 (diecimila/00).
9. Qualora si apra la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 23/1977 e successive modifiche e integrazioni, per il lavoratore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, per il quale sia stato autorizzato il voucher, l'azienda è tenuta a restituire,

entro 30 giorni dall'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo il 100% del contributo elargito sotto forma di rimborso, se questo avviene entro 12 mesi; da 12 mesi a 24 mesi il 75 %. Trascorsi i 2 anni l'azienda non è tenuta alla restituzione.

10. Qualora non avvenga l'assunzione, per il lavoratore, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale sia stato autorizzato il voucher, l'azienda è tenuta a restituire, entro 7 giorni dal termine previsto per l'assunzione, il 100% del contributo elargito sotto forma di rimborso.

11. Qualora non avvenga l'assunzione a tempo determinato del giovane disoccupato al quale sia stato assegnato il voucher su richiesta di mediazione dell'azienda, il finanziamento assegnato è soggetto a revoca da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione. Qualora non venga prorogato dopo i primi 6 mesi l'azienda è tenuta alla restituzione del 100% del contributo. Qualora il dipendente venga licenziato dopo 12 mesi l'azienda è tenuta alla restituzione del 75% del contributo.

12. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato che ha beneficiato del voucher di alta formazione non può interrompere di sua volontà il rapporto di lavoro per i successivi 24 mesi. In caso contrario è tenuto alla restituzione di quanto l'azienda abbia speso per la parte concorrente di formazione ed allo Stato nella misura del 10% del contributo erogato.

13. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha beneficiato del voucher di alta formazione si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della Legge n. 200/2011.

14. Le somme corrisposte a titolo di contributo secondo le procedure previste dal presente decreto sono cumulabili, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni, con qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di imprenditoria sammarinese.

15. Le somme corrisposte a titolo di contributo secondo le procedure previste dal presente decreto delegato non sono cumulabili, con i benefici attribuibili ai sensi della legislazione vigente in materia di diritto allo studio.

TITOLO II
FINALIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI PER L'ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO

Art. 10
(*Finalizzazione del percorso formativo per il quale si richiede l'assegnazione di voucher formativo*)

1. Sono ammissibili a finanziamento dello Stato in concorso con le aziende i percorsi formativi concernenti ambiti e materie coerenti rispetto alle esigenze di sviluppo dell'impresa, ed alle esigenze di qualificazione, specializzazione e aggiornamento del lavoratore, e del giovane disoccupato o inoccupato, limitatamente alle aree professionali e settori economici determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.

2. La decisione insindacabile circa l'esistenza di tale coerenza è assunta dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione nella fase di verifica delle richieste di accesso al voucher formativo.

3. La tipologia di percorsi formativi ammissibili a finanziamento è la seguente:

a) Master Universitari (di 1° e 2° livello);
b) Corsi di Alta formazione e specializzazione;
c) Corsi "elective" di specializzazione;
d) Accademie;
e) Stage formativi di alta formazione.

4. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione esamina caso per caso i percorsi formativi per valutare se assimilabili a percorsi di Laurea e quindi all'alta formazione.

Art. 11

(Termini di svolgimento del percorso formativo – durata)

1. Il percorso formativo deve riportare sul formulario la data di inizio e fine attività, gli orari, nonché la sede (o le sedi) di svolgimento del corso.
2. La durata del percorso formativo finanziato deve essere:
- Corsi di Alta formazione e specializzazione: uguale o superiore alle 120 ore annue;
- Corsi "Elective" di specializzazione: anche inferiore alle 120 ore annue, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto;
- Accademie;
- Stage Formativi di alta formazione.

3. Le attività formative non devono essere iniziate prima della richiesta di ammissione al finanziamento presentata al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.
4. La congruità della durata del percorso formativo di Accademie e della durata degli Stage Formativi di alta formazione e quindi l'ammissibilità al finanziamento sarà valutata dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

Art. 12

(Vincoli per le aziende)

1. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione nell'esaminare le richieste delle aziende ed ammettere ai voucher formativi, deve tenere conto dell'interesse delle altre imprese richiedenti ad accedere allo strumento formativo.
2. Non può essere finanziato il voucher formativo nel caso in cui l'ente erogante il corso coincida con l'impresa richiedente o appartenente allo stesso gruppo di imprese.
3. Per la frequenza ad uno stesso corso l'impresa ed il lavoratore non potranno comunque cumulare il voucher formativo con altre forme di finanziamento pubblico erogato allo stesso titolo o a titolo diverso riferito al lavoratore.

Art. 13

(Ulteriori Vincoli)

1. Non sono ammissibili le domande presentate e sottoscritte direttamente dai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b) e c del precedente articolo 5.

Art. 14

(Bando di selezione e criteri per la presentazione e l'ammissibilità delle domande)

1. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione emette il bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti per i voucher formativi con cadenza semestrale.
2. In via straordinaria, limitatamente all'anno 2013, è emesso un unico bando di selezione.
3. Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet della Segreteria di Stato per il Lavoro e sarà pubblicizzato dalla Segreteria di Stato stessa.
4. Le richieste di voucher formativo devono comporsi, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti interamente compilati e sottoscritti:
a) domanda di candidatura (su modulistica allegata al bando);
b) progetto di fattibilità/formulario (su modulistica allegata al bando).

5. I soggetti proponenti di cui al comma 1 lettera b) e comma 2, del precedente articolo 4 dovranno presentare dichiarazione, sullo stato di disoccupato o inoccupato e il reddito del nucleo familiare pro-capite, ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
6. L'esame della richiesta del contributo è effettuata dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione che ne verifica la completezza e correttezza, richiedendo eventualmente integrazioni o chiarimenti.
7. Le domande pervenute sono valutate secondo i criteri di cui al presente decreto e delle norme contenute nel bando di selezione e gli esiti della valutazione sono pubblicati entro 15 giorni dalla deliberazione del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

Art. 15

(Criteri di valutazione delle domande ammissibili)

1. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione che tiene conto dei seguenti criteri:

a) Totale punteggio massimo: 100 punti - così suddivisi, qualora il soggetto proponente sia l'impresa:

aa) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEL PERCORSO FORMATIVO (FINO A 60 PUNTI)

Sono valutate la coerenza del percorso formativo sia con le esigenze formative aziendali che con le competenze, mansioni e responsabilità del singolo lavoratore, nonché la descrizione del percorso formativo (contenuti).

□ Coerenza tra tipologia di impresa e percorso formativo (azione a favore dell'impresa) – (fino a 20 punti)

□ Coerenza tra esperienza lavorativa/inquadramento del lavoratore all'interno dell'impresa e percorso formativo (azione a favore del lavoratore) –
(fino a 20 punti)

□ Qualità del percorso formativo e descrizione dei contenuti –
(fino a 20 punti)

aaa) VALUTAZIONE DELLA COERENZA/CONGRUENZA DELL'IMPRESA E DELLA STRUTTURA COMPETITIVA RISPETTO AI SETTORI E AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL PRESENTE DECRETO
(FINO A 20 PUNTI)

□ Coerenza assente (5 punti)
□ Coerenza bassa (10 punti)
□ Coerenza media (15 punti)
□ Coerenza alta (20 punti)

aaaa) VALUTAZIONE SUL TITOLO DI STUDIO IN POSSESSO DEL LAVORATORE (FINO A 20 PUNTI)

□ Diploma generico di Scuola Superiore (5 punti)
□ Diploma specialistico di Scuola Superiore (10 punti)
□ Laurea di Primo Livello (15 punti)
□ Laurea Magistrale o Specialistica e Vecchio Ordinamento (20 punti)

b) Totale punteggio massimo: 100 punti - così suddivisi, qualora il soggetto proponente sia il giovane disoccupato o inoccupato:

bb) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEL PERCORSO FORMATIVO (FINO A 20 PUNTI)

Sono valutate la coerenza del percorso formativo sia con le esigenze formative evidenziate dal progetto presentato che con le competenze, mansioni e responsabilità del soggetto proponente in relazione al progetto di lavoro autonomo o auto imprenditorialità, nonché la descrizione del percorso formativo (contenuti).

□ Coerenza tra progetto e percorso formativo (azione a favore del soggetto proponente) – (fino a 10 punti)

□ Coerenza/congruenza del progetto rispetto ai settori e aree di cui all'articolo 7 del presente decreto
(fino a 5 punti)

□ Qualità del percorso formativo e descrizione dei contenuti –
(fino a 5 punti)

bbb) VALUTAZIONE DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE PRO CAPITE comunque e ovunque prodotto, al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente
(FINO A 60 PUNTI)

□ reddito del nucleo familiare pro capite fino ad un massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) - (15 punti)

□ reddito del nucleo familiare pro capite fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - (30 punti)

□ reddito del nucleo familiare pro capite fino ad un massimo di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) - (60 punti)

bbbb) VALUTAZIONE SUL TITOLO DI STUDIO IN POSSESSO DEL LAVORATORE (FINO A 20 PUNTI)

□ Diploma generico di Scuola Superiore (5 punti)
□ Diploma specialistico di Scuola Superiore (10 punti)
□ Laurea di Primo Livello (15 punti)
□ Laurea Magistrale o Specialistica e Vecchio Ordinamento (20 punti)

2. È facoltà del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.
3. Sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60/100, di questi almeno 40/100 per la "Valutazione della coerenza e del percorso formativo" di cui al comma 1, lettera aa) del presente articolo.
4. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione dopo averle valutate, elabora la graduatoria delle domande entro 15 giorni, ne cura la pubblicazione e comunica l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti risultati assegnatari con lettera raccomandata.
5. I finanziamenti sono assegnati, in ordine di punteggio, ai soggetti proponenti inseriti nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6. Al termine dell'istruttoria si potranno pertanto avere le seguenti tipologie di domande:

a) non ammissibili (per mancanza dei requisiti);
b) non finanziabili (perché il punteggio è inferiore alla soglia minima di punteggio complessivo);
c) inserite in graduatoria ed ammesse a finanziamento;
d) inserite in graduatoria e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.

Art. 16

(F*ormazione delle graduatorie*)

1. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione redige la graduatoria degli ammessi al finanziamento e l'ammontare del finanziamento erogabile fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel Bilancio Previsionale dello Stato per l'anno di riferimento.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, ha accesso al finanziamento il soggetto proponente che per primo ha presentato la domanda.

Art. 17

(Modalità di erogazione del finanziamento – Vincoli per il rimborso)

1. I soggetti assegnatari del finanziamento possono presentare la richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla conclusione del corso tramite apposita modulistica predisposta dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.
2. L'Amministrazione provvede successivamente a rimborsare il soggetto assegnatario, previa presentazione dei seguenti documenti:

a. i documenti in originale debitamente compilati i quali attestino l'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione; il certificato che attesti la conclusione con esito positivo del corso, laddove previsto, da parte del beneficiario;
b. copia conforme della/e fattura/e emessa/e dall'Ente/Agenzia formativa erogatrice del corso ed intestata al soggetto assegnatario del finanziamento con regolare quietanza di pagamento. Per le spese rimborsabili ogni giustificativo deve essere accompagnato da relativo documento che attesta l'avvenuto pagamento.

3. Se il corso di alta formazione non viene portato a termine per la frequenza inferiore al 70% minimo richiesto e non vi sono cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze o comunque non si verificano tutte le condizioni sopra previste e finalizzate alla determinazione della

spesa ammessa a finanziamento, il costo non è rimborsato e rimane interamente a carico al soggetto assegnatario.
4. Eventuali variazioni (orario, sede,) che dovessero intercorrere durante lo svolgimento delle attività formative devono essere tempestivamente comunicate e motivate al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione e possono essere effettuate solo a seguito di specifica presa d'atto.
5. Qualora le variazioni comportino una riduzione del numero delle ore sul progetto iniziale per motivi dell'Ente erogatore, il finanziamento può essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.
6. Qualora il percorso per il quale sia stato assegnato il voucher non venga attivato, il finanziamento assegnato è soggetto a revoca da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

Art. 18

(Attribuzione del voucher formativo - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato)

1. Qualora la domanda risulti inserita in graduatoria e ammessa al finanziamento, l'amministrazione attribuisce al soggetto proponente il voucher formativo richiesto.
2. Il voucher assegnato ha valore esclusivamente per il corso prescelto.
3. Il proponente deve comunicare al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione ogni tipo di variazione o modifiche (di calendario, di sede, o altro) rispetto a quanto originariamente dichiarato.
4. Se il corso per il quale è stato assegnato il voucher, non viene attivato per motivi indipendenti dal soggetto proponente, lo stesso può richiedere, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, la frequenza ad un corso corrispondente.
5. Se il soggetto destinatario per il quale è stato richiesto il voucher, non può frequentare il corso a causa di un fatto avente carattere eccezionale e straordinario, debitamente motivato nei suoi aspetti oggettivi e/o soggettivi, l'impresa può richiedere al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione l'autorizzazione ad utilizzare il voucher per un altro lavoratore, che abbia i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto delegato.
6. Il soggetto destinatario ammesso al voucher formativo è soggetto agli obblighi previsti dal commi 12 e 13 del superiore articolo 9 e pertanto all'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della Legge n. 200/2011.

Art. 19

(*Monitoraggio del finanziamento e controllo della corretta realizzazione del percorso formativo, revoca del finanziamento*)

1. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione può in ogni momento verificare e monitorare il regolare andamento del percorso formativo ammesso al finanziamento: a tal fine i soggetti proponenti devono fornire tutta la documentazione richiesta.
2. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione dispone la revoca del voucher formativo qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle norme penali.
3. Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione dispone la revoca del voucher formativo qualora il soggetto destinatario risulti non idoneo alla valutazione finale del corso di alta formazione.

Art. 20

(*Comitato Ristretto*)

1. Al fine di rendere snello e operativo il lavoro di verifica dei requisiti per la concessione dei voucher formativi nonché per le attività di monitoraggio e di controllo di cui al precedente articolo, il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione può delegare internamente alcuni membri, al fine di comporre un Comitato Ristretto presieduto da un funzionario designato dal Segretario di Stato al Lavoro.

Art. 21
(*Modifiche*)

1. Fatta salva la competenza del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione per la definizione dei settori economici e delle aree finanziabili di cui all'articolo 7, il presente decreto può essere modificato, sentito il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, con decreto delegato.

Art. 22
(*Abrogazioni*)

1. Il Decreto Delegato 16 aprile 2012 n. 39 è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini